Accordo integrativo per le misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata

Firenze, 12 aprile 2018

TRA

Servizi alla Strada S.p.A., con sede in Firenze, via G. Marconi, 18/20, rappresentata dal direttore, ing. Cristiano Rebecchi

E

La Rappresentanza Sindacale Aziendale Assistita dalle Segreterie territoriali: FILT CGIL Simone Masini, UIL TRASPORTI Lanfranco Ricci e FIT CISL Mauro Gambaiani

PREMESSO CHE

- 1. L'art. 25 del d.lgs. n. 80/2015 ha destinato, per il triennio 2016-2018 una quota del fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello alla promozione di misure per accrescere la conciliazione tra vita professionale e vita privata.
- 2. Il Decreto Interministeriale del 12 settembre 2017 riconosce uno sgravio contributivo ai datori di lavoro privati che sottoscrivono e depositano un contratto collettivo aziendale che preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto nella normativa vigente, da contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali.
- 3. Servizi alla Strada S.p.A. applica il CCNL "ANIASA" e il CCNL "Edilizia Industria".
- 4. Servizi alla Strada S.p.A. ha quale obiettivo la valorizzazione della persona promuovendo anche comportamenti improntati alla responsabilità e al benessere dei dipendenti anche attraverso la promozione di un insieme di politiche e di misure concrete di potenziamento e affinamento del welfare aziendale.
- 5. La società intende quindi individuare nuovi strumenti volti a migliorare la conciliazione della vita professionale e della vita privata dei dipendenti da introdurre unitamente a quelli già esistenti.
- 6. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è conforme alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2017 sopraindicato.
- 7. La stipula del presente accordo è stata raggiunta attraverso l'espletamento delle procedure previste, secondo le modalità stabilite dalla disciplina contrattuale applicata.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Meel 1

Sellen Start

(*

A

Her Hall Sing

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Decorrenza e durata dell'accordo

Le Parti si danno atto che il presente accordo è sperimentale e avrà durata annuale con decorrenza dalla data odierna. Le Parti procederanno, entro il 31 dicembre 2018 alla verifica dell'applicazione dell'Accordo, al fine di valutare la possibilità di un rinnovo e le condizioni dello stesso, anche in conseguenza delle modifiche normative che dovessero verificarsi.

Art. 3 - Banca delle Ore

Viene istituita una "Banca delle Ore", alla quale ciascun dipendente può scegliere di destinare tutte o una parte delle ore di prestazione aggiuntive rispetto all'orario di lavoro ordinario.

Al momento dell'inserimento mensile nel software aziendale il lavoratore dovrà scegliere, scrivendolo nel campo note, se ritiene di destinare le ore di lavoro eccedente rispetto all'orario di lavoro ordinario accumulate nel mese di riferimento alla banca delle ore o se opta per il pagamento delle ore come ore di straordinario.

In ogni caso, potranno confluire nella banca delle ore solo le ore eccedenti l'orario ordinario giornaliero prestate dal dipendente; non potrà confluire nella banca ore il lavoro straordinario espressamente richiesto alla Società dai disciplinari attuativi del contratto generale dei servizi sottoscritto con il Comune di Firenze (gestione parcheggi straordinari, pronto intervento viabilità, controllo mercati nei giorni festivi, ecc..) oltre a altri casi specifici decisi di volta in volta dall'Azienda.

Le ore verranno accantonate nel "conto corrente" individuale del dipendente, previa autorizzazione del Responsabile.

Le ore confluite nella Banca delle Ore potranno essere fruite da ciascun avente diritto, quali "Permessi retribuiti ai sensi della Banca delle Ore" a partire dal mese successivo rispetto a quello di maturazione, previa autorizzazione. Si precisa che il conto corrente individuale non potrà superare le 20 ore.

Le richieste di ore di cui sopra dovranno rispettare un preavviso di 5 giorni e saranno accolte nel limite del 20% dei lavoratori che svolgano la medesima attività lavorativa nel giorno e nelle ore interessate. Tale percentuale scende al 10% per la giornata del sabato o altra giornata di maggior intensità lavorativa. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Gli addetti che svolgono attività ove sono coinvolti meno di 5 lavoratori utilizzeranno la banca ore su autorizzazione del responsabile.

Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello dell'assegnazione stessa.

La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta dei giorni di ferie, fermo restando l'obbligo di fruizione nei termini di legge dei giorni di ferie nell'anno di maturazione.

Le ore accreditate sono fruite normalmente entro l'anno solare.

Trascorso tale termine al fine di garantirne il godimento le ore non ancora utilizzate sono fruite nel 1° semestre dell'anno solare seguente.

Qualora anche entro il predetto semestre di proroga il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate quelle residue sono assegnate e fatte godere dalla società entro il 2° semestre del medesimo anno.

Trascorso tale ultimo termine le eventuali ore residue non fruite saranno liquidate all'interessato con la retribuzione in atto al momento della scadenza con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.

Per la fruizione dei permessi verrà data di norma la precedenza all'utilizzo delle ore in banca ore e successivamente alle ex festività.

Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca delle Ore verrà corrisposta la maggiorazione così come prevista dal CCNL applicabile per il lavoro straordinario.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, il lavoratore avrà diritto a percepire le somme corrispondenti alle ore accantonate nella banca delle ore.

Art. 4 - Congedi di paternità

Ai sensi della Legge 232/2016 (Legge Bilancio per il 2017) il padre lavoratore, anche adottivo e affidatario, per l'anno 2018, ha diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio e a 1 giorno di congedo facoltativo, quest'ultimo in alternativa alla madre, entrambi entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Ferma restando la complessiva disciplina legislativa e contrattuale vigente, al padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, è concessa, a richiesta, un'ulteriore giornata di congedo di paternità retribuito al 100%. In caso di parto gemellare tale ulteriore giornata si intende raddoppiata ed è triplicata in caso di parto plurigemellare.

La richiesta deve essere inviata all'ufficio risorse umane, a mezzo posta elettronica all'indirizzo <u>f.pellizzi@serviziallastrada.it</u> o brevi manu con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 5 - Congedo parentale

Ferma restando la complessiva disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia di congedi parentali fruibili da entrambi i genitori l'azienda riconosce un ulteriore mese di congedo parentale non retribuito.

Art. 6 - Disposizioni finali

Le parti dichiarano che i contenuti del presente accordo sono conformi a quanto previsto dal D.I. 12 settembre 2017.

Le parti concordano che, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata, Servizi alla Strada S.p.A. avrà cura di effettuare il deposito del presente accordo ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 151/2015.

Servizi alla Strada 8.p.A.

RSA

Organizzazioni sindacali

3